

RISCOSSIONE

Nuove regole per la presentazione dei modelli F24

di Lucia Recchioni

Il **Decreto fiscale** è nuovamente intervenuto sulle **modalità di presentazione dei modelli F24** che presentano **compensazioni**, ampliando i casi al ricorrere dei quali si rende necessario utilizzare gli **strumenti telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (canali Entratel/Fisconline)**.

Una prima modifica era intervenuta con il **D.L. 50/2017**, il quale, con riferimento ai **soggetti titolari di partita Iva**, aveva **esteso** gli obblighi di trasmissione con gli strumenti telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate non soltanto ai **crediti Iva** di importo inferiore a 5.000 euro, ma anche a **tutti i crediti relativi alle imposte sui redditi, alle addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all'Irap e ai crediti d'imposta** da indicare nel quadro RU del modello Redditi.

A seguito delle modifiche normative l'Agenzia delle entrate era intervenuta con la [risoluzione AdE 68/E/2017](#) al fine di orientare i contribuenti negli obblighi di presentazione telematica dei modelli F24, evidenziando che erano **esclusi dagli obblighi in tema di utilizzo in compensazione di crediti tributari**:

- il c.d. “**Bonus Renzi**” ([articolo 13, comma 1 bis, Tuir](#)),
- i **rimborsi erogati dai sostituti d'imposta** a seguito della presentazione dei **modelli 730**.

A seguito delle novità introdotte con il Decreto fiscale ([articolo 3, comma 2, D.L. 124/2019](#)) l'**obbligo di presentazione mediante gli strumenti telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate** è stato **esteso a tutti i crediti maturati “in qualità di sostituto d'imposta”**, ricomprensivo quindi nella disposizione anche il c.d. “**Bonus Renzi**” e i **rimborsi erogati a seguito della presentazione del modello 730**.

Come chiarisce l'[articolo 3, comma 3, D.L. 124/2019](#) “Le disposizioni ...si applicano con riferimento ai **crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019**”. Tale disposizione non può non sollevare perplessità, posto che una sua interpretazione letterale parrebbe aver imposto il ricorso ai canali **Entratel/Fisconline sin dallo scorso 27 ottobre**, data di entrata in vigore della disposizione, **con riferimento a tutti i crediti 2019**.

Il **Decreto fiscale** ([articolo 3, comma 2, D.L. 124/2019](#)) interviene poi anche sulle **modalità di presentazione dei modelli F24** da parte dei **contribuenti non titolari di partita Iva**, i quali sono oggi chiamati a utilizzare i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate **in tutti i casi in cui i modelli F24 presentino delle compensazioni, indipendentemente dall'importo finale**

della delega di pagamento, il quale, dunque, può essere anche maggiore di zero.

Anche in questo caso le disposizioni “*si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019*”: quindi, i **crediti maturati nell'anno 2018**, ed esposti nel **modello Redditi 2019**, continuano a poter essere **utilizzabili secondo le vecchie regole**, e le **deleghe F24 che presentano un saldo positivo**, sebbene contenenti una **compensazione**, possono essere versate anche ricorrendo ai **servizi di home banking**.

Titolari di partita Iva

Non titolari di partita Iva

F24 senza compensazione

Seminario di specializzazione

ANTIRICICLAGGIO: APPROFONDIMENTO OPERATIVO SULLE NUOVE REGOLE TECNICHE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)